



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL CANADA IN
MATERIA DI MOBILITA' GIOVANILE, FATTO A ROMA E A OTTAWA L'11 DICEMBRE 2020, A
ROMA IL 20 GENNAIO 2021 E A TORONTO IL 3 FEBBRAIO 2021

Art. 2 (Accordo)

Categorie di cittadini idonei

Un cittadino della Repubblica italiana ("Italia") o del Canada, può beneficiare del presente Accordo se rientra in una delle seguenti categorie: (a) cittadini che intendano viaggiare nel paese ospitante (il paese della Parte di cui non sono cittadini) e ottenere un lavoro temporaneo per integrare le loro risorse finanziarie; (b) cittadini, inclusi i cittadini in possesso di un titolo di studio post secondario conseguito di recente, che desiderino acquisire un'esperienza di lavoro nel Paese ospitante sulla base di un contratto di lavoro prestabilito, a sostegno del proprio sviluppo professionale o che sia attinente al proprio precedente settore di studi; e (c) studenti iscritti a un corso presso un istituto di studi di livello post secondario che intendano completare nel Paese ospitante un tirocinio predeterminato attinente ai proprio settore di studi, quale requisito del proprio curriculum accademico.

Versione in vigore dal 11 agosto 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità' giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021
Estremi	Legge 5 agosto 2022, n. 117
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2022/accordo-art-2>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it